



COMUNE DI SAN ROBERTO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORIGINALE

N.14 Reg. Delibere del 23/06/2015

N. prot. 2659 del 01/08/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore 11:00 convocato per determinazione del Presidente ed invitato come da avvisi scritti in data 17/06/2015 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Porpiglia, in sessione ordinaria, di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Nr. Ord	COGNOME E NOME	Presente Si - No	Nr. Ord	COGNOME E NOME	Presente Si - No
1	VIZZARI Giuseppe Roberto	SI	8	VIZZARI Angelo	SI
2	SGARLATO Carmelo	SI	9	SURACE Giuseppe	NO
3	MEGALE Sebastiano Claudio	SI	10	SCOPELLITI Giuseppe	NO
4	PORPIGLIA Giuseppe	SI	11	MICARI Antonino	SI
5	PENNA Salvatore	SI	12		
6	CARLO Caterina	SI	13		
7	FURFARO Carmelina	NO			

PRESENTI N.8 ASSENTI N.: 3.

Partecipa il Segretario Comunale MINNITI Dott. FRANCESCO, verbalizzante.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 7, oltre il Sindaco, su N. 10 consiglieri assegnati al Comune (oltre il Sindaco), l'adunanza è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 5/8/2014, *immediatamente eseguibile*;

Vista la propria deliberazione n. 30 in data 31/03/2015, *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20
a) Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (a valere fino a euro 500 euro di rendita catastale e per una sola unità immobiliare) b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (vedi regolamento comunale IMU, art. 12)	Immobili equiparati ad abitazione principale, quindi esenti, tranne per categorie A/1, A/8, A/9, per le quali aliquota è 0,40
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76
Altri immobili (comprese aree fabbricabili)	0,86
Detrazione per abitazione principale soggetta a tassazione (si applica anche ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	€ 200,00

Ritenuto opportuno, per l'anno 2015, di applicare un'aliquota TASI unica e in misura di poco superiore al minimo fissato per legge;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 ‰
Altri immobili	1,5 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1 ‰

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 5/11/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL d.lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Settori Tributi e Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di confermare quelle dell'anno precedente e approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 ‰
Altri immobili	1,5 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1 ‰

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
 - 3) di stabilire che il gettito della TASI sarà utilizzato per la copertura dei servizi indivisibili, nel dettaglio meglio individuati e secondo la ripartizione tra gli stessi che sarà deliberata dalla Giunta Comunale;
 - 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
 - 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- Il Consiglio Comunale, approva, con voti favorevoli unanimi.

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO:** Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per
l'anno 2015.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

San Roberto, li 23/06/2015

Il Responsabile del Settore Tributi
Sig. Giorgio Vizzari

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

San Roberto, li 23/06/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Antonino Sapone

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Porpiglia

IL SEGRETARIO COMUNALE VERB. TE

Dr. Francesco Minniti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Roberto, Li

Il Segretario Comunale

Dot. Costa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 18/08/08, per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, numero di registrazione: 382.

San Roberto, li 18/08/08

Il Responsabile

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni dal _____;

e che è divenuta esecutiva il giorno _____:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 D.Lgs. 267/2000);

San Roberto, li _____

Il Segretario Comunale

Dot. Costa

Copia della presente deliberazione viene trasmessa in data odierna al Responsabile del Settore _____, per quanto di competenza.

San Roberto, li _____

Il Segretario Comunale
